



STAZIONE UNICA APPALTANTE

UNIONE dei COMUNI TERRE dell'UFITA

c.so Vittorio Veneto, 247 - 83035 Grottaminarda (Av)

tel/fax 0825 445030

c.f. 90014500640

mail : sua-info@unioneterreufita.it

p. IVA 02756930646

OPERANTE PER IL COMUNE DI STURNO

APPALTO DI SERVIZI

procedura: aperta, art.60 D.Lgs.50/2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa per rapporto qualità/prezzo, art. 95 commi 2 e 3 lett.a)

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019

CIG 6856568AE6

DISCIPLINARE DI GARA

(norme integrative al bando di gara)

PARTE PRIMA

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

a) il plico di invio contenente la documentazione per l'ammissione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera h), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara:**

- all'indirizzo appositamente indicato al **punto I.1.1) del bando di gara:**

b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:

b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);

c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), punti b.2), b.3) e b.4), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;

d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e l'organismo appaltante o l'amministrazione contraente non sono tenuti ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito;

- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (busta «**Offerta tecnica**») e l'offerta economica di cui al successivo Capo 4 (busta «**Offerta economica**»), devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f);
- h) il plico deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione di cui al Capo 2, due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«A - Offerta tecnica»

e

«B - Offerta economica».

2. Contenuto del plico esterno alla busta dell'offerta – Documentazione:

Il «**PASSOE**» dell'offerente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 comma 1 D.Lgs. 50/2016. Inoltre obbligatoriamente:

- a) dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione con la quale l'offerente dichiara:
 - a.1) la propria situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al successivo Capo 2.3;
- b) cauzione provvisoria IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE, ai sensi dell'articolo 95 D.Lgs. 50/2016, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita a scelta dell'offerente:
 - b.1) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE;
 - b.2) garanzia fideiussoria in favore dell'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, recante la clausola la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario; tale impegno:
 - c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), qualora sia riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- d) limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata

autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera a);

e) **non è consentito ricorrere al subappalto;**

f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016:

f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e del servizio o della parte di servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e del servizio o della parte di servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera f), punto f.2);

f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

g) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese:**

g.1) ai sensi dell'art.48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, devono indicare se intendano eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

g.2) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

h) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell' articolo 89 del D.lgs. 50/2016, il concorrente può avvalersi, per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.1;

i) dichiarazione, al fine di permettere le comunicazioni con il concorrente:

i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

i.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 20,00** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento **CIG**, il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla

documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

k1) **dichiarazione** richiesta al **punto VI.3), lettera g), del bando di gara**, di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato il Capitolato Speciale e relativi allegati, di conoscere ed aver verificato tutte le condizioni del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso eseguibile, e l'importo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;

k2) **attestazione** della AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui all'articolo 9.4.2;

l) **ai fini della acquisizione del DURC** indicazione:

l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

l.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

DICHIARAZIONE, redatta ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestante le seguenti condizioni:

1. iscrizione nel REGISTRO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti all'oggetto dell'appalto: **ATTIVITA' DI TRASPORTO SCOLASTICO: 1) – ruolo conducenti servizi pubblici non di linea – 2) – sezione trasporto scolastico**. Si precisa che al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. La dichiarazione deve contenere le generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- del titolare in caso di impresa individuale;
- di tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- di tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento), se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- del procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
- del direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico concorrente.

2. iscrizione all' Albo Regionale delle imprese che gestiscono il trasporto scolastico.

Le dichiarazioni di cui sopra debbono essere prodotte

- dall'operatore economico concorrente in forma singola;
- da ciascuno degli operatori economici concorrenti in forma di raggruppamento;
- dal consorzio indicato come esecutore;
- dall'operatore economico ausiliario;
- dal subappaltatore indicato ai sensi dell'art. 105 del Codice.

2.2. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.2) del bando di gara

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, dichiarati come segue:

1. che né il sottoscrittore dell'offerta, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.80 del Codice, ascritti all'operatore economico offerente, hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80 (non sono presi in considerazione, perchè non costituenti causa escludente, i provvedimenti inflitti relativi a reati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

2. se vi siano soggetti indicati al comma 3 dell'art.80 del Codice già ascritti all'operatore economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicandone ruolo e generalità;

3. in presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

- che essi non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80;

ovvero

- che essi hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80 e l'operatore economico offerente ha esercitato completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando i provvedimenti adottati;

4. che a carico dell'offerente non si verifica la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

5. che:

- l'operatore economico concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);

ovvero in alternativa

- l'operatore economico concorrente pur avendo commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

6. che:

a) l'operatore economico concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

b) l'operatore economico concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;

c) l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la

sua integrità o affidabilità; (tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

d) la partecipazione dell'operatore economico concorrente non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice;

e) non vi è stato coinvolgimento dell'operatore economico concorrente nella preparazione della procedura d'appalto;

f) l'operatore economico concorrente non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico concorrente non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione;

h) l'operatore economico concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero che la violazione è stata rimossa;

i) l'operatore economico concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

l) l'operatore economico concorrente non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero, essendo stata vittima di detti reati, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

m) l'operatore economico concorrente non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le dichiarazioni di cui sopra debbono essere prodotte

- dall'operatore economico concorrente in forma singola;
- da ciascuno degli operatori economici concorrenti in forma di raggruppamento;
- dal consorzio indicato come esecutore;
- dall'operatore economico ausiliario;
- dal subappaltatore indicato ai sensi dell'art. 105 del Codice.

PRECISAZIONE:

L'operatore economico, partecipante alla procedura in qualunque forma, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dello stesso art.80, e pertanto non può rendere le dichiarazioni abilitanti di cui al punto B), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, rendendo idonea esaustiva dichiarazione ed adducendo la necessaria documentazione. In tal caso, l'organismo appaltante, d'intesa con l'Amministrazione contraente, provvede in conformità del comma 8 dell'art.80 D.Lgs. 50/2016.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.3), del bando di gara

DICHIARAZIONE dell'operatore economico concorrente di aver prodotto, nel triennio scolastico 2014-2015-2016, cumulativamente, **un fatturato non inferiore ad € 176.400,00 (centosettantaseimilaquattrocento/00) riferito esclusivamente a servizi di trasporto scolastico;**

b) **idonee dichiarazioni** rilasciate da almeno due Istituti bancari in originale attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all'impresa capogruppo.

Se l'impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza dell'impresa. In ogni caso, se l'operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però oggetto di valutazione esclusiva dell'organismo appaltante.

2.4. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.4), del bando di gara.

DICHIARAZIONE di aver espletato negli ultimi tre anni precedenti la gara (2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016), di servizi di **TRASPORTO SCOLASTICO**, per i quali, cumulativamente, il numero di **conducenti x giorni** non sia inferiore a **2520**.

L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale.

Al fine di garantire l'effettiva affidabilità dei raggruppamenti ed evitare l'eccessivi frazionamento:

- 1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di servizio per la quale si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
- 2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto 1), e la relativa misura del requisito:
 - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;
- 3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
- 4) gli operatori economici raggruppati o consorziati devono indicare la quota di partecipazione al raggruppamento e la corrispondente quota dei servizi che intendono assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

3. Contenuto della prima busta interna «A - Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, costituita da:

- 1) **RELAZIONE**, di non oltre 18 facciate in formato A4, ovvero 9 facciate in formato A3, illustrante le proposte del concorrente relativamente ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto IV.2.1) del bando.
- 2) **DOCUMENTAZIONE**, organizzata in unico fascicolo, che eventualmente vada ad illustrare nel dettaglio gli elementi di offerta contenuti nella relazione ovvero documentazione dimostrativa della effettiva disponibilità di quanto illustrato nella relazione.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante della convenzione.

Gli elaborati dell'offerta tecnica (relazione ed eventuale documentazione specialistica) dovranno recare la firma del concorrente (nel caso di RTI non ancora costituiti, da tutti i componenti).

4. Contenuto della seconda busta interna - «B - Offerta economica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, espressa mediante ribasso unico percentuale, in cifre e lettere, sull'importo del servizio soggetto a ribasso, rigo 3 del punto II.2.1) del

bando, redatta preferibilmente secondo l'allegato modello **OE**.

Nell'offerta deve essere indicato l'importo, in cifre e lettere, degli oneri aziendali di sicurezza inglobati nel prezzo netto offerto.

La lista di offerta economica dovrà recare la firma del concorrente (nel caso di RTI non ancora costituiti, da tutti i componenti).

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

5.1. Avvalimento (articolo 89 del D.lgs. 50/2016)

Ai sensi dell' articolo 89 del D.lgs. 50/2016 e del precedente Capo 2, lettera h):

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui ai precedenti Capi 2.3 e 2.4 e il concorrente può avvalersi anche di più imprese ausiliarie;
- b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità anche ai fini della riduzione dell'importo della cauzione, se l'operatore economico ausiliario dichiara di essere in possesso del requisito e lo stesso ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito l'ottenimento del requisito;
- c) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
 - c.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - c.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1 e 2.2;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
 - c.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria.

5.2. Riduzione della cauzione provvisoria (art. 93 D.Lgs. 50/2016)

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai servizi

che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

Il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avalimento alle condizioni previste dal Capo 5.1, lettera b).

5.3. Sopralluogo assistito in sito (OBBLIGATORIO)

Fermo restando quanto previsto dal Capo 2, lettera k), il concorrente è obbligato ad effettuare il sopralluogo assistito in sito, trovano applicazione le seguenti condizioni:

a) il sopralluogo può essere effettuato:

--- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A.

--- da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;

--- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;

b) il soggetto che si incarica del sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, preferibilmente previa intesa telefonica con il RUP dell'Amministrazione contraente, al recapito indicato nel bando, potrà effettuarlo nei seguenti orari e giorni, sino a tre giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte:

martedì	dalle ore 9:30 alle ore 12:30
mercoledì	dalle ore 9:30 alle ore 12:30
giovedì	dalle ore 9:30 alle ore 12:30
venerdì	dalle ore 9:30 alle ore 12:30
sabato	dalle ore 9:30 alle ore 12:30

c) al soggetto che effettua il sopralluogo l'Amministrazione contraente rilascia apposita attestazione che dovrà essere inserita nella documentazione per l'ammissione alla gara.

5.4. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;

b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;

c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:

c.1) sono individuate quali esecutrici del servizio;

c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3 e 2.4, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);

d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);

e) ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs.50/2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

6. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
- a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, salvo l'esperimento del soccorso istruttorio, nei casi in cui esso sia ammissibile, i concorrenti:
- b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna della «**A-Offerta tecnica**» o la busta interna della «**B-Offerta economica**» oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - b.2) la cui busta interna della «**A-Offerta tecnica**» oppure della «**B-Offerta economica**» presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - b.3) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.4) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
 - b.5) che non hanno dichiarato di avere esaminato il Capitolato Speciale e aver verificato tutte le condizioni cui sarà sottoposto lo svolgimento del servizio;
- c) sono altresì esclusi prima dell'apertura delle buste interne, gli offerenti:
- c.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
 - c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - c.3) che non hanno dichiarato le condizioni di ammissibilità di cui al Capo 2.2;
 - c.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
 - non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva oppure l'atto di impegno;

- hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizio da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
 - c.5) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
 - c.6) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti, oppure gli stessi operatori economici ausiliari abbiano violato le prescrizioni di cui al Capo 5.1;
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
- d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 D.Lgs.50/2016;
 - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dall'organismo appaltante o dalla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE;
 - d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D.Lgs. 50/2016 o, per quanto ancora in vigore, dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

6. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e della documentazione per l'ammissione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione e della documentazione per l'ammissione (e non di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica), obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Amministrazione contraente, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dello 0,5% del valore della gara. In tal caso, l'organismo appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'organismo appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione ed operazioni di gara

L'aggiudicazione avviene con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa per rapporto qualità/prezzo, art. 95 commi 2 e 3 lett.a), applicando il metodo aggregativo-compensatore, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4 e con le seguenti precisazioni:

- a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) **offerte anormalmente basse**: sono considerate anormalmente basse e da sottoporre a verifica di congruità le offerte:
 - b.1) che, ai sensi dell'articolo 97 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, «Offerta di prezzo» pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
 - b.2) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, appaiono anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dall'organismo appaltante;
- c) l'elemento prezzo di cui al punto IV.2.1), criterio B, del bando di gara, è costituito dal **ribasso percentuale unico sul corrispettivo** da applicarsi alla sola quota soggetta a ribasso;
- d) si procede alla aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida;
- e) a giudizio dell'organismo appaltante la verifica di anomalia dell'offerta può essere dichiarata non necessaria qualora gli elementi dell'offerta appaiano, da verifica sommaria, tali da poter essere affidabili e sostenibili anche in rapporto alle condizioni normalmente praticate per servizi simili.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

Il seggio di gara – commissione giudicatrice, nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini:

- a) provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta tecnica**» e la «**Offerta economica**», sulle quali sarà apposta la stessa numerazione dei relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; provvede all'apposizione all'esterno delle buste delle firme dei componenti; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara;
 - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
 - b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;

- c) provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi, e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) -----;
- e) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause imprevedute di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
- f) il soggetto che presiede il seggio di gara:
 - f.1) dopo la conclusione della fase di ammissione, procede all'apertura delle buste interne «**A-Offerta tecnica**», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa documentazione;
 - f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «**A-Offerta tecnica**» e della «**B.Offerta economica** »;
- g) in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di ammissione;
- h) in caso di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, provvede ai sensi della precedente lettera f), punto f.2).

3. Esame della «A-Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria.

3.1. Esame della «A-Offerta tecnica».

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016:

- a) avendo già espletate, in seduta pubblica, le operazioni di cui alla lett. f.1) del punto precedente, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «**A-Offerta tecnica**», all'esame valutazione ed assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.

Le proposte della offerta tecnica che la Commissione riterrà peggiorative o riduttive non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione e saranno segnalate a verbale come peggiorative o riduttive. Tali proposte non saranno oggetto di contratto nel caso il proponente dovesse risultare aggiudicatario, senza che tanto possa incidere sulla offerta economica.

3.2. Valutazione dell'Offerta tecnica.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene come segue:

- a) distintamente per ciascuno dei criteri di valutazione della offerta tecnica come indicati nel Bando;
- b) per ciascun criterio di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) l'attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

- d) per ciascun criterio di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$$V_{(a) i} = P_{(a) i} / P_{(max) i}$$

dove:

- V_{(a) i}** è il coefficiente della prestazione del criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_{(a) i} è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari per il criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{(max) i} è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari per il criterio (i) tra tutte le offerte;

- e) è attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi per il criterio in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale);
f) per ciascun criterio di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il per il peso previsto indicato nel Bando;
h) non è richiesto per i singoli criteri di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

3.3. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

Il Seggio di gara - Commissione giudicatrice procede:

- b) all'assegnazione del punteggio a ciascuna delle offerte tecniche, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi ai sensi della precedente lettera a), formulando una graduatoria provvisoria delle offerte tecniche;
c) anche nel caso nessuna offerta ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione;
d) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;

4. Apertura della busta interna «Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale.

4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica».

Il Seggio di gara – Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno **TRE** giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera d), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «**Offerta economica**» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
b) a verificare la correttezza formale delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
c) alla lettura, ad alta voce: del **ribasso indicato in lettere ed in cifre** (prevale il ribasso indicato in lettere), e dell' **importo degli oneri sicurezza aziendali** (inglobato nel prezzo offerto) **indicato in cifre e lettere** (prevale l'importo in lettere);
d) a far apporre, in calce a tutti i fogli dell'offerta, la firma di tutti i componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;
e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
f) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo Capo 6.

4.2. Valutazione dell'Offerta economica.

La valutazione dell'offerta economica avviene attribuendo, a ciascun concorrente, il punteggio secondo quanto previsto al punto **IV.2.1) del bando di gara**, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero al ribasso 0;
- è attribuito il coefficiente uno al ribasso pari al massimo;
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare ai ribassi compresi tra 0 e il massimo;
- i coefficienti, pertanto, sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V_{(a) \text{ prezzo}} = R_{(a)} / R_{(\text{max})}$$

dove:

- V_{(a) prezzo}** è il coefficiente dell'offerta (a) relativo al tempo variabile da zero a uno;
- R_(a)** è il ribasso esposto nella offerta (a);
- R_(max)** è il ribasso massimo;

4.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.

Il Seggio di gara – Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma del punteggio già assegnato all'offerta tecnica di cui al precedente Capo 3.3 con il punteggio dell'offerta economica di cui al precedente Capo 4.2, per ciascun offerente;
- b) alla formazione della graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) se ricorrono le condizioni di cui al precedente capo 1, lettera b), la Commissione giudicatrice, ove non intenda omettere, in applicazione della lettera e), la verifica di anomalia:
 - d.1) sospende la seduta di gara pubblica e stabilisce che la data di prosecuzione della seduta pubblica, dopo la procedura di verifica di anomalia, sarà comunicata agli offerenti con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), **con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo**;
 - d.2) nello stesso caso archivia in luogo protetto le buste interne della «**Offerta tecnica**» e della «**Offerta economica**» ;
 - d.3) dà atto che occorre dar corso alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del successivo Capo 10;
- d) ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente capo 1, lettera b), proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta, con riserva delle verifiche dei requisiti previsti dal Codice;
- f) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- g) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE per gli adempimenti conseguenti.

5. Verbali di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate riportando le attività compiute;
- b) sono verbalizzate, in particolare, le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, oppure i soggetti muniti di delega o procura conferita dagli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, che presenziano alle sedute pubbliche, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) tali osservazioni sono annotate a verbale, eventualmente allegandovi note scritte dell'offerente, se giudicate pertinenti il procedimento di gara;

6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta tecnica**», le offerte:
 - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici

- raggruppati o consorziati;
- a.2) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive;
- a.3) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
- a.4) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- a.5) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta economica**», le offerte:
 - b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.2) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b.3) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE;
 - b.4) -----;
 - b.5) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 4.1, lettera e);
- c) sono comunque escluse le offerte:
 - c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dall'organismo appaltante o dalla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE;
 - c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D.Lgs. 50/2016 o, per quanto in vigore, dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione pronunciata dal Seggio di gara – Commissione giudicatrice ha carattere provvisorio (proposta di aggiudicazione) in quanto subordinata:
 - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione definitiva da parte del competente organo della AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE, ai sensi della successiva lettera b);
 - a.3) alla comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **punto III.2.3) del bando di gara**;
- b) ai sensi degli art.32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- c) l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016;

- c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 l'organismo appaltante o l'amministrazione contraente può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) -----
- f) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 D.Lgs. 50/2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dalla stesso D.Lgs. 50/2016;

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di qualunque natura e gli oneri di STAZIONE UNICA APPALTANTE fissati dal bando;
 - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016;
 - a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna del servizio se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:
 - b.1) una dichiarazione cumulativa:
 - attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese;
- c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei servizi se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

9. Comprova dei requisiti

9.1. Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:

- a) la verifica dei requisiti è effettuata dall'organismo appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 D.Lgs. 50/2016; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
- b) la documentazione a comprova dei requisiti, se richiesta, è descritta al successivo punto 9.2;
- c) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Amministrazione, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Amministrazione procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- d) l'offerente è escluso anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
- di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche se gli altri operatori economici raggruppati o consorziati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
- di un operatore economico ausiliario.

9.2. Documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

La comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria è costituita dalla documentazione in copia autentica degli atti.

La comprova dei requisiti tecnico organizzativi è costituita da attestazioni rilasciate dagli Enti per il quali i servizi sono stati svolti. Dette attestazioni devono contenere tutte le indicazioni occorrenti a dimostrare l'adeguatezza del servizio alle condizioni fissate dal bando di gara.

10. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), le spiegazioni dell'offerente:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e corredate da elementi comprovanti le voci di costo;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

10.1. Modalità di verifica delle spiegazioni e pronuncia dell'anomalia

La verifica avviene, a cura dell'organismo appaltante, d'intesa con l'Amministrazione contraente, avvalendosi della Commissione giudicatrice, in seduta riservata:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta l'organismo appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di **15** (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- d) la Commissione Giudicatrice, esaminati gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, decide se l'offerta debba essere considerata anomala o non anomala, dandone adeguata motivazione;
- e) l'Organismo Appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi non presenta le spiegazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
- f) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), l'Organismo Appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- g) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

La pronuncia dell'esclusione delle offerte anomale avviene in seduta pubblica, dandosi atto delle operazioni compiute in seduta riservata.

10.2. Contenuto delle spiegazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte dell'Organismo Appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di gestione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per gestire il servizio;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente al servizio;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che il servizio sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche componenti del corrispettivo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento;
 - d.3) spese generali e costi indiretti del servizio;
 - d.4) utile d'impresa;
 - d.5) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa (oneri diretti), purché ne sia garantita e dimostrata la congruità;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 3, come presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - a.4) si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, dal d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto ancora vigente, o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dall'organismo appaltante disponibili come precisato al successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente; sono accettate dichiarazioni compilate sul DGUE, messo a disposizione in formato editabile;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte dell'organismo appaltante nella procedura di soccorso istruttorio;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano disposizioni del D.Lgs. 50/2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni dell'organismo appaltante o dell'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante **posta elettronica certificata**; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**, secondo le indicazioni contenute al punto **I.1.3) SPECIFICA DEI RIFERIMENTI del Bando**;
- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono entro il termine fissate nel Bando l'organismo appaltante ovvero l'Amministrazione contraente, per quanto di competenza, provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- d) il presente disciplinare di gara ed i modelli per la partecipazione alla gara sono liberamente disponibili anche sul sito internet: <http://www.unioneterreufita.it>

- e) la documentazione attinente al contratto (CAPITOLATI e/o SCHEMA CONTRATTO e/o PROGETTO a base di gara) è accessibile e disponibile sul sito internet: <http://www.unioneterreufita> dal quale può essere scaricata liberamente; essa è **protetta da password** che deve essere richiesta alla Stazione Unica Appaltante.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DELLA PASSWORD

per l'accesso ai file della documentazione attinente al contratto (CAPITOLATI e/o SCHEMA CONTRATTO e/o PROGETTO a base di gara)

La password per l'accesso ai file della documentazione attinente al contratto (CAPITOLATI e/o SCHEMA CONTRATTO e/o PROGETTO a base di gara), contenuti nel sito www.unioneterreufita alla sezione capitolato e/ progetto della specifica procedura, deve essere richiesta, all'indirizzo di posta elettronica sua-info@unioneterreufita.it, tramite **posta elettronica ordinaria (non certificata)**, recante in oggetto: *“Richiesta PW per gara Comune di CIG”*.

La richiesta deve essere conformata allo schema seguente e contenuta nel “corpo” della mail (non in allegato):

Il sottoscritto (cognome e nome) , nella qualità di (carica rivestita) , dell'operatore economico , avente sede in (indirizzo completo) , p.IVA , CHIEDE la password per accedere ai file della documentazione attinente al contratto (CAPITOLATI e/o SCHEMA CONTRATTO e/o PROGETTO a base di gara) relativo alla procedura di gara bandita dal Comune di recante il CIG

- f) **il sopralluogo e visione di atti possono essere effettuati presso l'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE** al punto di contatto di cui al **punto I.1.1), del bando di gara**, nei giorni indicati alla parte II.

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini**: tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente**: ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione contraente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- c) **controversie**: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di BENEVENTO con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali**: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, sino alla trasmissione degli atti all'Amministrazione contraente è il direttore dell'organismo appaltante; dopo la trasmissione degli atti, titolare del trattamento è il RUP, indicato al **punto VI.3, lettera q)** del Bando;
- d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del

- 2003;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della CAMPANIA sezione di SALERNO, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara all'Albo on-line della AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento dell'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) **accesso agli atti:** l'accesso agli atti di gara è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 53 d:lgs. 50/2016;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il D.Lgs. 50/2016;
- g.2) il regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore.
- h) **riserva di aggiudicazione:** la AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

Grottaminarda, data di pubblicazione sulla GURI

**Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante
(ing.Giancarlo BLASI)**

Allegati: modelli per la partecipazione:

A - Domanda di partecipazione e Dichiarazioni cumulative del concorrente;

C - Dichiarazione cumulativa del consorziato;

D - Dichiarazione cumulativa dell'ausiliario;

modello **DGUE** (alternativo alle dichiarazioni secondo i modello A, B e C)

OE - Modello di offerta economica.